



- a) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- b) non è già stata esdebitata per due volte;
- c) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

#### INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI. VALUTAZIONI IN ORDINE AL MERITO CREDITIZIO:

Le cause che hanno determinato il progressivo indebitamento della ricorrente sono da individuarsi nella situazione familiare, nelle difficoltà lavorative (dovute alla continua cassa integrazione ed al fallimento del datore di lavoro) e a spese di carattere sanitario.

Tutte queste circostanze, che di seguito tratteremo nello specifico, costituiscono situazioni imprevedibili ed improvvise, idonee a giustificare il ricorso ai prestiti da parte dell'istante.

I primi problemi sorgono nel 1986 quando la ricorrente si separò dal marito, tale

La figlia nata dal matrimonio fra i due, viene praticamente cresciuta dalla madre che, data l'irregolarità con la quale l'ex marito corrispondeva il mantenimento, si vedeva costretta ad assumere i primi prestiti per far fronte alle esigenze economiche legate all'accudimento e cura della figlia. Si precisa che, con sentenza n. 445/1987 emessa dal Pretore Dottor Marinari Marcello, all'esito del procedimento penale n. 2349/1987, il Sig. \_\_\_\_\_ veniva condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p., cpv n. 2, poichè ometteva di fornire alla moglie e alla figlia minore, i mezzi di sussistenza.

Nel 2008, la ricorrente, al fine di organizzare al meglio la sua situazione, contrasse un prestito chirografario con BNL per €. 18.500,00 con una rata di €. 226,91 con cui andò ad estinguere i precedenti finanziamenti. All'epoca lo stipendio medio mensile della ricorrente era di €. 1.200,00 circa.

Tuttavia, le vere difficoltà della Sig.ra Nieri nascono dal 2009 quando la stessa fu posta in cassa integrazione per ben 17 settimane a causa delle difficoltà del datore di lavoro, Unicoop Tirreno, difficoltà che culminarono poi nel 2014 con il fallimento della cooperativa.

Lo stesso avvenne negli anni successivi, ed in particolare nel 2010 e nel 2011 in cui le settimane di cassa integrazione furono rispettivamente di 23 e 18 settimane.

Tale contesto, determinò una forte riduzione delle entrate della ricorrente.

Per far fronte a tali difficoltà, la ricorrente fu costretta ad assumere un nuovo prestito, nell' agosto 2010, con Cariprato (poi Compass, infine Ifis) per un totale di €. 21.000,00 ed una rata mensile di €. 374,21. Con tale prestito, la Sig.ra Nieri estinse parzialmente il precedente finanziamento concesso da BNL, la cui rata mensile scese ad €. 54,56 e l'importo complessivo residuo si ridusse ad €. 7.183,46.

Pertanto, dal mese di agosto 2010, l'impegno con le finanziarie ammontava ad €. 428,77 di cui €. 54,56 con BNL ed €. 374,21 con Cariprato. E ciò a fronte di uno stipendio medio mensile di €. 1.131,92.

Era evidente, pertanto, il forte sbilanciamento della situazione finanziaria della ricorrente che già poteva definirsi sovraindebitata.

Da questo contesto nasce l'incapacità di estinguere i debiti scaturiti con BNL per:

- pagamenti effettuati con la carta di credito BNL Top Card, per un debito che ad oggi ammonta ad €. 3.449,53;
- scoperto di conto mai coperto, per un debito che ammonta ad oggi ad €. 5.414,64 interessi compresi.

In tutto ciò, risalta la condotta delle finanziarie che fin dal primo prestito hanno omissso la valutazione del merito creditizio dell'affidataria, il tutto come meglio risulterà dall'apposito paragrafo dedicato alla valutazione del merito creditizio.

In questo contesto, nel 2014, si inserisce il prestito di €. 3.035,15 accordato dalla Cassa di Risparmio di Volterra spa assistito da garanzia di Fidi Toscana che fu solamente un'occasione di momentaneo respiro ma che non risolse affatto il sovraindebitamento della ricorrente che vedeva tutto il suo stipendio assorbito dalle spese relative al suo sostentamento non consentendole di destinare alcuna somma ai creditori. In quel momento, lo stipendio della ricorrente era mediamente di €. 1.147,00.

Da precisare che, a far data dal 19.06.2020, la ricorrente percepisce una rendita Inail nella misura del 16% di danno permanente per malattia professionale di €. 204,00 mensili, nata dall'unifica dei punteggi di vari casi pregressi. Per i casi pregressi, la ricorrente era stata indennizzata con pagamento del danno biologico e, pertanto, l'Inail ha richiesto la restituzione di quanto a suo tempo pagato, residuando un debito di €. 11.970,00 per il quale è in corso una rateazione di €. 51,11 mensili fino a totale estinzione.

La gravissima situazione sopra descritta, che ha generato il pesante stato di sovraindebitamento esposto, è peggiorata ulteriormente quando a causa della diffusione della pandemia da COVID-19 la ricorrente fu collocata in cassa integrazione da metà Marzo 2020 a Luglio 2020 con conseguente riduzione del netto in busta.

### **SULLA MERITEVOLEZZA**

Da quanto appena esposto emergono *in nuce* i requisiti di omologabilità del piano di ristrutturazione che di seguito esporremo in apposito paragrafo dedicato alla proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

Anzitutto è evidente che il sovraindebitamento si è prodotto in assenza di colpa grave, malafede o frode.

E' doveroso puntualizzare, infatti, che in base alle novità introdotte con il dall'art. 69 del DL n. 14/2019 si elimina il requisito della meritevolezza (secondo la precedente dizione inteso come ragionevole prospettiva di restituzione dei finanziamenti nel momento in cui gli stessi venivano contratti) quale presupposto per l'omologa del piano, introducendo, sempre ai fini dell'omologa, i requisiti dell'assenza di colpa grave, di malafede o frode ai creditori (vedasi in giurisprudenza Trib. di Livorno 18/01/2021 n. C.P. 17/2020 GD Dottor Franco Pastorelli).

Pertanto, è ostativa all'omologa del piano, la condotta del debitore che ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, con malafede o frode.

Tali ultimi due elementi, anche sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti dal Gestore, sono da escludere. Parimenti dicasi per la colpa grave, consistente, secondo quanto comunemente affermato in dottrina e giurisprudenza, in uno scostamento marcato dal comportamento che in astratto sarebbe richiesto rispetto a quello che in concreto è stato posto in essere. Sulla base di tale scostamento, si fonda il giudizio di rimproverabilità dell'autore della condotta.

Ma il comportamento tenuto dall'agente medio, che si discosta rispetto a quello in astratto richiesto, per essere rimproverabile deve tener conto delle condizioni soggettive in cui lo stesso versava e si trovava ad operare, apprezzando anche le capacità e le possibilità concrete di quel soggetto ad uniformarsi alla condotta in astratto auspicata e richiesta.

In base a ciò, è evidente che una diversa condotta, rispetto a quella attuata, non si sarebbe potuta pretendere nel caso di specie proprio perchè l'istante, si è di fatto vista costretta a fronteggiare da sola e con le proprie ed uniche risorse economiche tutta una serie di difficoltà familiari ed economiche a lei non imputabili.

Dapprima, infatti, le difficoltà sono sorte per far fronte alle spese del proprio nucleo familiare, in seguito alla separazione dal marito, atteso che quest'ultimo non corrispondeva regolarmente l'assegno di mantenimento e ciò costringeva la ricorrente ad accendere i primi prestiti per affrontare tali necessità (che, comunque, erano gestibili).

Successivamente gli anni di cassa integrazione dovuti alla crisi aziendale del datore di lavoro ed, infine, all'emergenza sanitaria, hanno determinato una forte difficoltà economica con necessità di ricorrere al credito al consumo che non si

è più stati in grado di restituire.

A tutto ciò si deve aggiungere anche il forte impatto negativo prodotto dagli alti tassi di interesse praticati dalle finanziarie, tassi ai limiti dell'usura e che hanno determinato costi aggiuntivi innescando la triste e nota "spirale del debito" consistente del fare ricorso a nuovi prestiti per restituire le rate dei precedenti.

Pertanto, da un punto di vista **soggettivo**, non si può muovere alcun rimprovero alla ricorrente la quale ha determinato il proprio stato di sovraindebitamento per **costrizione**, in assenza quindi di **colpa grave, malafede o frode** in danno dei creditori.

In definitiva, anche se in astratto vi fosse uno scostamento fra l'agire richiesto, che avrebbe potuto suggerire una successiva incapacità di restituire tali prestiti in virtù della loro sproporzione rispetto alle fonti di reddito disponibili, e l'agire in concreto praticato, la condotta posta in essere non è rimproverabile alla Sig.ra Nieri poiché alla stessa non si poteva richiedere un diverso comportamento a causa delle drammatiche condizioni socio-economiche che si erano create ed alle quali non vi era altra soluzione se non quella di accedere al credito che, purtroppo, ha generato una vera e propria **spirale del debito** cui la ricorrente intende rimediare.

## SULLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

L' omologabilità del piano, inoltre, deve ritenersi ravvisabile anche tenendo conto del comportamento delle finanziarie che hanno prestato denaro all'istante nel corso degli anni, omettendo, in concreto, la valutazione del merito creditizio e inducendo la stessa in sovraindebitamento.

Infatti, come messo in evidenza nella pagina 9 relazione particolareggiata del Rag. Minghi, il merito creditizio è stato rispettato dal finanziatore solo per €. 61,91.

Ne deriva che, in concreto, l'istante, fin dal primo finanziamento, non poteva essere in grado di far fronte alle obbligazioni assunte e, contemporaneamente a soddisfare le esigenze primarie di vita.

Sul punto del merito creditizio, pertanto, è doveroso evidenziare che, ai sensi dell'art. 68 c. 3 DLgs 14/2019 il comportamento delle Banche e finanziarie, teso a concedere prestiti alla ricorrente temporalmente ravvicinati e che di fatto andavano ad assorbire la quasi totalità dello stipendio disponibile, integra una condotta negligente da parte delle finanziarie stesse, integrante la mancanza della valutazione del merito creditizio, che non può certo pregiudicare ulteriormente l'attuale ricorrente dal momento che come noto, ai sensi del T.U.B, gli istituti di credito devono, nel momento in cui concedono finanziamenti, compiere una serie di accertamenti e verifiche volti ad appurare la capacità restitutoria del soggetto finanziato.

Il tutto in palese violazione dell'art. 124 bis T.U.B., e dell'art. 68 comma 3 DLgs 14/2019.

Per completezza preme evidenziare che anche la giurisprudenza, a più riprese, durante la vigenza della allora L. 3/2012, aveva già avuto modo di valutare tali condotte da parte dei soggetti finanziatori.

Segnatamente " *al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b., in capo all'istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante" (Trib. Napoli Nord, 18.05.2018); ed ancora: i finanziatori "trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore" (Trib. Vicenza, 24.09.2020); ed ancora: "l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può*

*essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.*

*Il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell'art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012, non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma postaa presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che*

*In conclusione, tenuto conto del comportamento dell'istante, il piano del consumatore de quo merita di essere omologato di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio" (Trib. Bari, 08.07.2020). Conforme a tali pricipi Decreto di Omologa del Trib. di Livorno 18/01/2021 n. C.P. 17/2020 GD Dottor Franco Pastorelli.*

Pertanto, nel caso che ci occupa, si ritiene che fin dalla concessione del primo finanziamento, le finanziarie abbiano violato la valutazione del merito creditizio dell'istante.

## LE RAGIONI DELLA SOPRAVVENUTA INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Le enormi difficoltà economiche della Signora Nieri, sono state oltre che la causa del sovraindebitamento, anche le ragioni dell'incapacità della stessa di adempiere le obbligazioni assunte.

In sostanza si è creato un **circolo vizioso** che ha di fatto obbligato la ricorrente a contrarre nel tempo sempre più debiti fino all'incapacità di restituire gli stessi in quanto si è venuta a creare una vera e propria situazione di sovraindebitamento. A ciò si aggiungano gli alti tassi di interesse praticati dalle finanziarie ed il sopravvenire della crisi pandemica che si innesta in un contesto di sovraindebitamento che, comunque, si era già creato ma che ha assestato il colpo definitivo alle capacità della ricorrente di restituire i prestiti.

Infine da non sottovalutare, per le argomentazioni giuridiche richiamate nel paragrafo precedente, è la condotta delle finanziarie che hanno prestato denaro alla ricorrente che versava in *stato di bisogno* senza valutare il **merito creditizio** o senza tenere conto dello stesso.

Tutto ciò è stato causa di un **obbligato, incolpevole e progressivo sovraindebitamento** che, oltre a ciò, ha creato una situazione fuori controllo e di sopravvenuta incapacità del debitore a far fronte alle obbligazioni assunte.

## IL NUCLEO FAMILIARE DELLA RICORRENTE

Il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa e dal compagno, tale

Il nucleo familiare così descritto vive a Collesalveti (LI), in un'abitazione sita in Via Giacomo Puccini n. 10, di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_ che sta pagando regolarmente la rata del mutuo gravante sulla stessa.

Le spese del nucleo familiare così descritto, possono essere articolate nel seguente modo:

1) mutuo assunto dal Sig. _____	€ 382,00;
2) utenze	€ 200,00;
3) telefono/internet	€ 80,00;
4) sanitarie, veterinarie	€ 200,00;
5) carburante	€ 140,00;
6) abbigliamento/calzature	€ 200,00;
7) assicurazione, bolli, manutenz. mezzi trasporto	€ 140,00;
8) Alimentazione	€ 720,00;
9) Imprevisti	€ 200,00

Totale

€ 2.262,00

Tuttavia, in ragione dell'ospitalità offerta dal Sig. Corti alla ricorrente, quest'ultima compartecipa ad alcune spese come di seguito elencate.

Pertanto, le spese riferite al sostentamento della Sig.ra Nieri e finalizzate a condurre e mantenere un tenore di vita dignitoso, ammontano mediamente ad € 1.080,00 mensili come di seguito enucleato:

1) compartecipazione mutuo	€ 190,00
2) compartecipazione utenze	€ 100,00;
3) spese sanitarie e veterinarie	€ 100,00;
4) compartecipazione spese carburante	€ 70,00;
5) compartecipazione spese bolli/ass. Auto	€ 70,00;
6) abbigliamento	€ 50,00;
7) Spese per alimentazione	€ 360,00;
8) Telefoniche, Internet	€ 40,00;
9) Fondo Spese per imprevisti	€ 100,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.080,00</b>

#### **PATRIMONIO DELLA RICORRENTE ED ATTI DI DISPOSIZIONE AVVENUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Il Patrimonio della ricorrente risulta così composto:

- 1) **Beni Immobili:** nessuno;
- 2) **Beni mobili registrati:** nessuno;
- 3) **TFR:** la ricorrente ha un TFR presso il proprio datore di lavoro pari ad € 2.232,89 come da dichiarazione del datore di lavoro Uniport Livorno Soc. Cooperativa rilasciata il 20.10.2022
- 4) **Stipendio medio mensile** pari ad € 1.190,00 al lordo del pignoramento del quinto in favore di Banca Ifis;
- 5) **Saldo di C/C postale n. 001042043248** inferiore ad € 100,00 mensili;
- 6) **Rendita INAIL:** € 204,00.

Non risultano altri beni di proprietà della ricorrente o su cui la stessa goda di altri diritti reali.

Inoltre, la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, circostanza accertata anche dal Rag. Minghi nella propria relazione particolareggiata.

#### **DETERMINAZIONE DEL PASSIVO DELLA RICORRENTE ED INDICAZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA**

Come meglio descritto nella relazione particolareggiata predisposta ai sensi di Legge dal Rag. Minghi, in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del procedimento n. 6/2022 avviato dalla Sig.ra Nieri alla data di predisposizione del presente ricorso emerge una posizione debitoria complessiva pari ad € 30.190,13 oltre le spese di procedura, come sotto specificato e meglio specificato:

BNL € 16.047,63;  
BANCA IFIS: € 6.257,63;  
REGIONE TOSCANA: € 3.035,15;  
FONDO ACCANTONAMENTO: € 1.000,00;  
**TOTALE CHIROGRAFI: € 26.340,40**

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE: € 157,59;  
AVV. FABRIZIO CALAMASSI: € 769,18  
**TOTALE PRIVILEGIATI: € 926,77**

OCC CAMERA DI COMMERCIO: € 2.512,96;  
SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA: € 200,00;  
SPESE BANCARIE: € 210,00  
**TOTALE PREDEDUCIBILE: € 2.922,96**

#### **NATURA CHIROGRAFARIA DEL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO OPERATO DI BANCA IFIS**

Al fine di poter attuare la proposta di piano del consumatore sotto descritta, diventa essenziale poter disporre della somma trattenuta sullo stipendio a titolo di **pignoramento** in favore di **Banca IFIS**.

Ciò permetterebbe alla ricorrente di disporre di uno stipendio medio mensile di € 1.190,00 così come dichiarato nei paragrafi precedenti.

Infatti, per pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito (anche del Tribunale di Livorno), i creditori assistiti da garanzia della cessione del quinto dello stipendio/pensione o di TFR, sono da considerarsi **chirografari e non privilegiati**, cosicchè, la relativa somma di trattenuta mensile risulta disponibile per il debitore ai fini dell'elaborazione del piano (Cass. 17/01/2012, n. 551; Cass. 31/08/2005 n. 15590; **Tribunale di Livorno** con alcune pronunce analoghe del 21/09/2016, del 15/02/2017, del 18.04.2018 e del 26.06.2019, **del 20.04.2021-N. C.P. 15/2020 e del 18.01.2021 N. C.P. 17/2020**).

Anche il Legislatore è intervenuto sulla questione aderendo alla tesi ormai pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza sopra esposta. In particolare l'art. 67, comma 3 del DLgs 14/2019, comma 1-bis della Legge n. 3/2012 così come novellato dalla **L. n. 176 del 18.12.2020**, recita testualmente: "*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione*", con ciò risolvendo definitivamente ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo.

Tale falcidia deve applicarsi anche alle trattenute operate a titolo di pignoramento.

Infatti, con la sentenza n. 65/2022 intervenuta sulla precedente normativa ma che per la stessa *ratio* si applica anche a quella vigente, la **Corte Costituzionale** dichiara che l'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012, che ammette la falcidia del credito, è applicabile a qualsiasi cessione tanto volontaria quanto giudiziale.

In particolare, con tale interpretazione, il Giudice delle Leggi risolve un possibile profilo di incostituzionalità del nuovo art. 8, comma 1-bis della Legge n. 3/2012 così come novellato dalla L. n. 176 del 18.12.2020, che recita testualmente: "*La*

*proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, di trattamento di fine rapporto o della pensione", con ciò risolvendo definitivamente ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo e consentendone l'applicazione anche alle trattenute operate a titolo di pignoramento.*

*In particolare, il Giudice delle Leggi afferma che "la disposizione censurata non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito tout court, e dunque non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale. [...]. Deve, allora, in primo luogo, rilevarsi che l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento. L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l'iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto. Il giudice dell'esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo, ma si limita - dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 553 del codice di procedura civile - ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva. [...]. La sola differenza che emerge fra cessione volontaria e assegnazione giudiziale del credito non attiene, dunque, all'effetto traslativo, ma semmai al tipo di cessione. [...]. Nel caso dell'assegnazione giudiziale l'art. 2928 cod. civ., cui rinvia l'inciso finale dell'art. 2925 cod. civ., stabilisce che la cessione del credito disposta dal giudice è pro solvendo e, dunque, sino alla riscossione del credito, non estingue il debito principale, il che giustifica la possibile falcidia e ristrutturazione della persistente situazione debitoria. [...]. In sostanza, la differenza tra le due tipologie di cessione attiene solo al meccanismo pro solvendo, quello che giustifica una possibile falcidia e ristrutturazione del persistente debito e che sussiste sempre nell'assegnazione giudiziale e di regola nella cessione volontaria, Per il resto, l'assegnazione giudiziale non fa che produrre il medesimo effetto traslativo del credito e non ha alcun fondamento giuridico il ritenere che la diversa fonte incida sulla vincolatività dell'effetto. [...]. ...l'effetto traslativo del credito e la sua opponibilità sono profili che si pongono nei medesimi termini sia che l'effetto derivi dalla fonte negoziale sia che discenda da quella giudiziale... [...]. In conclusione, è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata".*

In considerazione di quanto esposto, il credito pignoratorio di Banca IFIS è da considerarsi un mero credito chirografario come tale da inserire all'interno della Proposta di piano e, per l'effetto, falcidiabili alla stregua degli altri finanziamenti.

Tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentata e domiciliata, predispone la seguente

#### **PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**

Il piano prevede la messa a disposizione dei creditori di €. 200,00 mensili derivanti dalle entrate della ricorrente (rappresentate da uno stipendio medio mensile di €. 1.190,00 e di una rendita INAIL di €. 204,00 mensili) detratte le spese necessarie al sostentamento della stessa pari ad €. 1.080,00. Il tutto per 6 anni.

La somma proposta (€. 200,00), è il risultato di una valutazione prudenziale che permetterebbe alla ricorrente di rispettare il piano stesso anche nell'ipotesi di un calo del flusso monetario in entrata del 35%. Tale valutazione prudenziale, che si impone a causa della variabilità delle entrate della ricorrente stessa accertata anche dal Gestore della crisi, ha riscontrato

il parere positivo del Rag. Minghi (vedasi pag. 7 Relazione particolareggiata).

Ne consegue che ai creditori verrà offerta una somma annuale pari ad €. 2.400,00 che in un arco di sei anni corrisponde ad €. 14.400,00.

I creditori prededucibili e privilegiati verranno soddisfatti nella misura del 100%, mentre quelli chirografari nella misura del 40,05%.

Al termine del piano, in caso di mancato utilizzo del fondo accantonamento, la somma relativa verrà distribuita fra i creditori chirografari con loro maggiore soddisfazione.

Il tutto come meglio evidenziato nel sottostante piano di riparto:

**Attivo da ripartire: €. 14.400,00**

<b>Crediti prededucibili:</b>	<b>In pagamento</b>	<b>% di soddisfo</b>
OCC: €. 2.512,96;	€. 2.512,96	100%
Registr. sentenza: €. 200,00;	€. 200,00	100%
Spese Bancarie: €. 210,00	€. 210,00	100%

**Residuo: €. 11.477,04**

<b>Creditori privilegiati:</b>	<b>In pagamento</b>	<b>% di soddisfo</b>
Agenzia entrate e riscossioni: €. 157,59	€. 157,59	100%
Avv. Fabrizio Calamassi: €. 769,18	€. 769,18	100%

**Residuo: €. 10.550,27**

<b>Creditori chirografari</b>	<b>In pagamento</b>	<b>% di soddisfo</b>
BNL: €. 16.047,63	€. 6427,65	40,05%
Banca Ifis: €. 6.257,62	€. 2.506,40	40,05%
Regione Toscana: €. 3.035,15	€. 1.215,69	40,05%
Fondo Accantonamento: €. 1.000,00	€. 400,54	40,05%

**Residui: €. 0,00.**

#### **CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Il Piano di ristrutturazione dei debiti, come accertato nella Relazione particolareggiata dell' OCC, è sicuramente più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che, di fatto, la ricorrente non è titolare di alcun patrimonio e che la rendita INAIL di €. 201,00 mensili non è aggredibile nell'ambito di una procedura liquidatoria

La liquidazione controllata, infatti, produce gli effetti dell'atto di pignoramento. Di conseguenza può essere messa a disposizione dei creditori solamente una parte dello stipendio (quella che residua dalla differenza fra lo stesso e le spese

necessarie al sostentamento del debitore).

Ne consegue che la somma messa a disposizione dei creditori con l'ipotesi di liquidazione controllata ex art. 268 LD.Lgs 14/2019 ammonta ad €. 7.920,00, e corrispondenti ad €. 110,00 mensili (pari alla differenza fra lo stipendio di €. 1.190,00 e le spese per il sostentamento della ricorrente pari ad €. 1.080,00 ) a fronte di un'offerta di €. 14.400,00 tramite piano di ristrutturazione. La durata della procedura liquidatoria, poichè la nuova normativa non prevede nulla al riguardo, per convenzione la si rapporta a 72 mensilità e, pertanto, la si parifica a quella della proposta di ristrutturazione dei debiti.

Di seguito si riporta il prospetto dell'alternativa liquidatoria:

**1) IPOTESI LIQUIDATORIA:**

Attivo da ripartire: €. 7.920,00

<b>Crediti prededucibili:</b>	<b>In pagamento</b>	<b>% di soddisfo</b>
OCC: €. 2.512,96;	€. 2.512,96	100%
Registr. sentenza: €. 200,00;	€. 200,00	100%
Spese Bancarie: €. 210,00	€. 210,00	100%

**Residuo: €. 4.997,04**

<b>Creditori privilegiati:</b>	<b>In pagamento</b>	<b>% di soddisfo</b>
Agenzia entrate e riscossioni: €. 157,59	€. 157,59	100%
Avv. Fabrizio Calamassi: €. 769,18	€. 769,18	100%

**Residuo: €. 4.070,27**

<b>Creditori chirografari</b>	<b>In pagamento</b>	<b>% di soddisfo</b>
BNL: €. 16.047,63	€. 2.491,30	15,52%
Banca Ifis: €. 6.257,62	€. 971,46	15,52%
Regione Toscana: €. 3.035,15	€. 471,19	15,52%
Fondo Accantonamento: €. 1.000,00	€. 155,24	15,52%

**Residui: €. 0,00.**

Il piano di ristrutturazione dei debiti, che prevede il soddisfo dei creditori chirografari nella misura del 40,05% è ampiamente più conveniente rispetto alla liquidazione controllata che, di contro, consente un ristoro dei chirografari solamente nella misura del 15,52%.

**GARANZIA DI ADEMPIMENTO**

In caso di mancato accantonamento della somma mensile di €. 200,00 da parte della ricorrente, la figlia della stessa, tale Sig.ra Tosi Deborah interverrà con mezzi propri e, in tal modo, garantirà la tenuta del piano.

A tal proposito si precisa che la Sig.ra Tosi percepisce un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato full-time, in virtù di un contratto con la Soc. Cooperativa Uniport dalla quale percepisce una retribuzione netta di €. 1.500,00 (vedasi CUD garante)

## **DIVIETO DI INIZIARE NUOVE AZIONI ESECUTIVE**

Si da atto che al momento non sussistono azioni di recupero credito nei confronti dell'istante.

Tuttavia, nelle more della procedura qualche creditore potrebbe decidere di azionare il proprio credito fino all'esercizio di azioni esecutive. Ciò, viste le scarse risorse messe a disposizione della procedura da parte dell'istante, potrebbe pregiudicare il Piano stesso.

Pertanto, si chiede all' Ill.mo Tribunale adito, di dichiarare, con il decreto di apertura della presente procedura, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore che, stante la situazione precaria della ricorrente, possono arrecare pregiudizio alla stessa ed alterare le risorse da mettere a disposizione del piano con grave danno delle ragioni degli altri creditori.

## **RICHIESTA DI OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Poichè le vicende trattate hanno ad oggetto fatti, situazioni e più in generale un contesto familiare e personale estremamente delicato, si chiede che i dati personali identificativi della ricorrente e dei suoi familiari (con precipuo riferimento a nome, cognome, residenza e data di nascita di tali persone) siano debitamente oscurati prima di pubblicare il ricorso ed il decreto di apertura della procedura e ciò al fine di salvaguardare la riservatezza di detti interessati.

## **SULLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA AVANZATE DAL G.D. DOTTOR SERGIO GAROFOLO**

Con provvedimento dell' 11.01.2023, il G.D. Dottor Sergio Garofalo, evidenziava che non erano stati depositati, ancorchè presenti come allegati, i seguenti documenti: la procura alle liti, l'elenco spese del nucleo familiare, documento di identità e CU Sig.ra Tosi Deborah.

A tal proposito si evidenzia che, in seguito a verifiche effettuate con il personale di cancelleria, tali documenti risultavano regolarmente depositati. Tuttavia, per maggior scrupolo si provvederà a depositarli nuovamente.

Sempre con lo stesso provvedimento il G.D., evidenziava che *"l'articolo 71 co. IV del CCII stabilisce che, terminata l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice debba verificare l'integrale e corretta esecuzione dello stesso, procedere alla liquidazione dei compensi all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, autorizzare il relativo pagamento;*

*che pertanto, ferma la prededucibilità dei compensi (art. 6 c. 1 lett. a) CCII), le somme destinate all'OCC dovranno essere accantonate e non potranno essere pagate, se non in parte a titolo di acconto previa autorizzazione del giudice, prima della conclusione del piano di ristrutturazione"* invitando così la ricorrente e l'OCC a modificare la domanda e la Relazione recependo tali osservazioni.

Pertanto, in conformità a quanto richiesto dal G.D., si specifica che **le somme destinate all'OCC verranno accantonate nell'arco delle 72 mensilità e non potranno essere poste in pagamento prima della conclusione del piano se non parzialmente a titolo di acconto su autorizzazione del Giudice.**

Il tutto così come specificato a pag. 12 (paragrafo 8) della Relazione particolareggiata allegata alla presente domanda.

## TANTO ESPOSTO E CONSIDERATO

- che è ferma intenzione della Sig.ra Nieri, al fine di comporre la situazione di crisi sopra indicata, ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 67 e ss., del DL 14/2019 con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi;
- che ai sensi di legge i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi sono stati attribuiti alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno che nominava il Rag. Minghi quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento della Sig.ra Nieri;
- che, quindi, la debitrice ha predisposto, con l'ausilio del Rag. Minghi, la proposta di piano del consumatore sopra esposta e che la stessa ha ricevuto l'attestazione di fattibilità, completezza e veridicità dei dati in essa contenuti, oltre ad una valutazione di maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra Nieri come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Livorno, affinché accolga le seguenti

### CONCLUSIONI

- 1) Dichiarare aperta procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 e ss del DLgs 14/2019 e, valutata la proposta sopra riportata, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
- 2) Stabilire idonea forma di pubblicità della Proposta e del Decreto avendo cura, se del caso, di oscurare i dati identificativi della ricorrente e di tutti i nominativi dei suoi familiari al fine di salvaguardarne la riservatezza;
- 3) Disporre, altresì, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore che, stante la situazione precaria della ricorrente, possono arrecare pregiudizio alla stessa ed alterare le risorse da mettere a disposizione del piano con grave danno delle ragioni degli altri creditori;
- 4) **In via principale**, previa revoca del pignoramento del quinto dello stipendio in favore di **Banca IFIS**, **omologare** il piano di ristrutturazione dei debiti proposto con detto ricorso e, per l'effetto, dichiarare la totale esdebitazione del consumatore;
- 5) **In via subordinata**, ai sensi dell'art. 70 comma 10 del DLgs 14/2019, nella denegata ipotesi di mancata omologa della Proposta suddetta, e previa istanza del debitore, Voglia dichiarare aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli artt. 268 e ss del DLgs 14/2019.

Il sottoscritto difensore, dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento presso i seguenti recapiti: fax 0586-811229; pec: [fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it](mailto:fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it)

Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad € 98,00.

### Si offrono in produzione:

- 1) Procura speciale;


- 2) Elenco dei creditori;
- 3) Copia elenco dei beni dell'istante;
- 4) Copia CUD 2020;
- 5) Copia CUD 2021;
- 6) Copia Modello 730/2022;
- 7) Copia Modello 730/2022 Sig. ' \_\_\_\_\_';
- 8) Elenco delle spese del nucleo familiare dell'istante;
- 9) Documento d'identità Sig.ra Tosi Deborah;
- 10) Copia C.U. 2022 Sig.ra Tosi Deborah

Si allega,

ex art. 68, 2° comma DLgs 14/2019, Relazione particolareggiata predisposta dal Rag. Minghi nella sua qualità di Gestore della crisi, modificata in base alle osservazioni rilevate dal G.D. Dottor Sergio Garofalo, del 11.01.2023.


Livorno 18.01.2023

Avv. Fabrizio Calamassi



Sig.ra Nieri Susi

(ricorrente)



Sig.ra Tosi Deborah

(ai fini della garanzia del piano)



